informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 174 – 09 GIUGNO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IVA**

AUMENTATE LE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE PER IL 2021 PER BOVINI E SUINI

RIFERIMENTI

- **Art. 34, DPR n. 633/72**
- **Art. 1, comma 506, Legge n. 205/2017**
- **Art. 68, DL n. 73/2021**

IN SINTESI

Il recente c.d. "Decreto Sostegni-bis" ha rideterminato, innalzandola al 9,5%, la percentuale di compensazione utilizzabile per il 2021 da parte dei produttori agricoli che adottano il regime speciale IVA per le cessioni di bovini e suini vivi.

Risulta pertanto privo di efficacia il Decreto pubblicato sulla G.U. nel mese di marzo che per il 2021 ha prorogato le percentuali già applicabili in passato.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Nei confronti dei produttori agricoli opera il regime speciale IVA ex art. 34, DPR n. 633/72 che prevede:

- l'applicazione delle **aliquote IVA ordinarie** alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella Tabella A, parte I;
- la **detrazione forfetizzata** in misura pari all'importo derivante dall'**applicazione delle percentuali di compensazione** individuate per gruppi omogenei di prodotti dal DM 12.5.92 (modificato dai Decreti 30.12.97, 23.12.2005 e 26.1.2016).

NB

Le **percentuali di compensazione assumono rilevanza**, **quali aliquote IVA**, relativamente a:

- conferimenti di prodotti alle cooperative e consorzi di cui al D.Lgs. n. 228/2001, alle associazioni e loro unioni (art. 34, comma 2, lett. c, DPR n. 633/72) in regime speciale;
- cessioni effettuate da parte di produttori agricoli esonerati (volume d'affari anno precedente non superiore a € 7.000 costituito per almeno 2/3 dalle cessioni di prodotti di cui alla citata Tabella A, parte I), per le quali l'acquirente emette la relativa "autofattura".

Nel corso del tempo il Legislatore ha **aumentato le predette percentuali di compensazione**, limitatamente ad alcuni "prodotti", demandando al MEF l'individuazione di tali incrementi, come di seguito evidenziato.

<table>
<tr><td>Art. 1, comma 908, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016) DM 26.1.2016</td><td colspan="2">• Per alcuni prodotti del settore lattiero – caseario la percentuale di compensazione è stata fissata "a regime" al 10% (in precedenza, 8%);
• per gli animali vivi di specie bovina e suina la percentuale di compensazione è stata fissata rispettivamente al 7,65% e al 7,95%, con un aumento dello 0,65% rispetto alle precedenti percentuali (rispettivamente del 7% e 7,30%). Tale incremento è stato disposto limitatamente al 2016.</td></tr>
<tr><td>Art. 1, comma 45, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) DM 27.1.2017</td><td colspan="2">Proroga per il 2017 della misura dell'incremento delle percentuali di compensazione, già fissata per il 2016, relativamente agli animali vivi di specie bovina e suina, ossia rispettivamente 7,65% e 7,95%.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Art. 1, comma 506, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) (*)</td><td>DM 2.2.2018</td><td>Proroga per il 2018 della misura dell'incremento delle percentuali di compensazione, già fissata per il 2016, relativamente agli animali vivi di specie bovina e suina, ossia rispettivamente 7,65% e 7,95%.</td></tr>
<tr><td>DM 29.3.2019</td><td>Proroga per il 2019 della misura dell'incremento delle percentuali di compensazione, già fissata per il 2016, relativamente agli animali vivi di specie bovina e suina, ossia rispettivamente 7,65% e 7,95%.</td></tr>
<tr><td>DM 5.6.2020</td><td>Proroga per il 2020 della misura dell'incremento delle percentuali di compensazione, già fissata per il 2016, relativamente agli animali vivi di specie bovina e suina, ossia rispettivamente 7,65% e 7,95%.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Art. 1, comma 662, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019)</td><td>DM 27.8.2019</td><td>Per il legno e la legna da ardere la percentuale di compensazione applicabile per il 2019 è fissata al 6%.</td></tr>
<tr><td>DM 5.2.2021</td><td>Per il legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale, e la legna da ardere la percentuale di compensazione applicabile dal 2020 è fissata al 6,4% (Informativa SEAC 26.2.2021, n. 63).</td></tr>
</table>

(*) *La Finanziaria 2018 ha previsto che la fissazione dell'incremento delle percentuali di compensazione (in misura non superiore al 7,7% per i bovini e all'8% per i suini) è demandata ad appositi DM per il 2018, 2019 e 2020.*

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Relativamente agli **animali vivi di specie bovina e suina** l'art. 1, comma 39, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), modificando il citato comma 506, ha disposto la proroga anche **per il 2021** dell'aumento delle percentuali di compensazione, da stabilire con apposito Decreto. Con il DM 10.2.2021, pubblicato sulla G.U. 25.3.2021, n. 73, dette percentuali sono state confermate nella medesima misura fissata per il 2016, ossia rispettivamente 7,65% e 7,95%.

Recentemente, l'art. 68, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", ha integrato il citato comma 506 in base al quale, ora

*"**per l'anno 2021** le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1,* [DPR n. 633/72] *applicabili alle **cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5%**".*

Stante la "sovrapposizione" di disposizioni relative alle percentuali di compensazione utilizzabili per il 2021, la Relazione illustrativa al predetto Decreto precisa che

*"tenuto conto che la disposizione in esame stabilisce, con norma di rango primario, le percentuali di compensazione IVA applicabili per il 2021 alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, deve ritenersi conseguentemente **privo di efficacia**, **a decorrere dal 1° gennaio 2021**, **il citato decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze* [10.2.2021]*".*

Si evidenzia che, poiché la modifica della percentuale di compensazione è intervenuta "in corso d'anno", con decorrenza già dall'1.1.2021, si ritiene che analogamente a quanto già verificatosi in passato, i produttori agricoli che nelle liquidazioni mensili (relative ai mesi da gennaio a aprile) / trimestrali (primo trimestre) hanno **utilizzato le "vecchie" percentuali (7,65% - 7,95%)**, **potranno recuperare la differenza**, ossia il maggior versamento, **nel mod. IVA 2022**.

NB

Va rilevato che in caso di:

- **cessioni da parte di produttori agricoli esonerati**, le eventuali "autofatture" già emesse dall'acquirente utilizzando le "vecchie" percentuali di compensazione dovranno essere rettificate mediante una **nota di variazione per la sola IVA**;
- **passaggio dal regime IVA ordinario a quello speciale dal 2021**, **la rettifica della detrazione** ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72 con riguardo ai beni in giacenza al 31.12.2020 dovrà essere operata utilizzando la nuova percentuale di compensazione.

TABELLA PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE

Di seguito si riportano le aliquote IVA e le relative percentuali di compensazione dei prodotti agricoli elencati nella Tabella A, Parte I, DPR n. 633/72 alla luce di quanto sopra esaminato.

Num. Tab. A/I	Prodotti agricoli e ittici	Aliquota IVA	% di compensazione
1	cavalli, asini, muli e bardotti vivi (v.d. 01.01)	10%	7,30%
2	animali vivi della specie: • **bovina**, **compresi gli animali del genere bufalo** (v.d. 01.02) • **suina** (v.d. 01.03) • ovina e caprina (v.d. 01.04)	10%	**9,5%** (*) **9,5%** (*) 7,30**%**
3	volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02)	10%	7,50%
4	• rane • pollame di cui all'art. 2, punto 2, lett. a), DPR n. 587/93 • conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana (v.d. 01.06) • api e bachi da seta	10%	4% 7,50% 7,30% 7,30%

(*) *Misura così stabilita per il 2021.*

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

5	• carni, frattaglie e parti di pollame di cui all'art. 2, punto 2, lett. a), DPR n. 587/93 fresche, refrigerate, salate, in salamoia, secche o affumicate • carni, frattaglie e parti di animali di cui ai nn. 3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06)	10%	8,50% 8,30%
6	grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05)	10%	8,50%
7	pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura	10%	4%
8	crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento	10%	4%
9	• latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v.d. 04.01) • latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati • latte fresco non concentrato nè zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie	10% 10% 4%	10% 10% 4%
10	burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 – 04.04)	4%	4%
11	uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05)	10%	8,80%
12	miele naturale (v.d. 04.06)	10%	8,80%
13	bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02)	10%	4%
14	fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04)	10%	4%
15	ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03)	4%	4%
15-bis	tartufi	5%-10%	(**)
16	legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05)	4%	4%
17	radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06)	10%	4%

(**) *L'art. 1, comma 698, Legge n. 145/2018 ha subordinato l'operatività all'emanazione di uno specifico Decreto contenente i limiti delle quantità standard di produzione. Con il Decreto 8.1.2020, n. 64 sono stati definiti tali limiti sia con riferimento alle "coltivazioni di tartufo in produzione svolte in terreni agricoli" che alle "formazioni boschive gestite per la produzione di tartufo"; tuttavia non è stata individuata la percentuale di compensazione e pertanto alle cessioni di tali prodotti non risulta applicabile il regime speciale IVA ex art. 34.*

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

18	frutta commestibile, fresca o secca, o temporaneamente conservata (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12)	4%	4%
19	scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13)	10%	4%
20	spezie (v.d. da 09.04 a 09.10)	10%	4%
21	cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07)	4%	4%
22	semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01): ● destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino ● non destinati alla disoleazione	4% 10%	4%
23	semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03)	10%	4%
24	barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04)	10%	4%
25	radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate non torrefatte (v.d. ex 12.08)	10%	4%
26	coni di luppolo (v.d. ex 12.06)	10%	4%
27	piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07)	22%	4%
28	carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08)	10%	4%
29	paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09)	10%	4%
30	barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10)	10%	4%
31	vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03)	22%	4%
32	alghe (v.d. ex 14.05)	10%	4%
33	● olio d'oliva ● morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex 15.17)	4% 22%	4%
34	cera d'api greggia (v.d. ex 15.15)	10%	8,80%
35	mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05)	22%	4%
36	vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05)	22%	12,30%
37	sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07)	22%	4%
38	aceto di vino (v.d. ex 22.10)	10%	4%
39	panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04)	10%	4%
40	fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05)	10%	4%
41	prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06)	10%	4%

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

42	tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01)	10%	4%
43	legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01)	10%	6,4%
44	legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03)	22%	2%
45	legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04)	22%	6,4%
46	sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01)	22%	2%
47	bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01)	22%	8,80%
48	lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03)	22%	8,80%
49	peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02)	22%	8,80%
50	lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01)	22%	4%
51	ramiè greggio (v.d. ex 54.02)	22%	4%
52	cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati né cardati (v.d. 55.01 - 55.03)	22%	4%
53	canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01)	22%	4%
54	abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02)	22%	4%
55	sisal greggia (v.d. ex 57.04)	22%	4%
56	olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01)	22%	8,80%

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it